



SENT. 1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria CHESTA

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61811
del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n.
96/2024, depositata il 11/6/2024 e notificata il 14/6/2024

promosso da:

MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15.1.1969, c.f.
MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Congiatu
(c.f. CNGMRT68R28I452V; pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it),

[APPELLANTE]

contro

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale

	regionale per la Sardegna, in persona del Procuratore regionale <i>pro-</i>	
	<i>tempore;</i>	
	- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale pro-tempore;	
	<u>e nei confronti di</u>	
	- FLORIS Ignazio Mario , nato a Ottana il 25/2/1975, c.f.	
	FLRGZM75B25G191V, nel giudizio di primo grado rappresentato e	
	difeso dall'avv. Potito Flagella, presso il cui studio in Roma, in via del	
	Casale Strozzi n.33, è elettivamente domiciliato;	
	- Società Agricola Santu Predu di Floris e Guiso s.s. , in persona del	
	legale rappresentante p.t, con sede in Ottana, via A. Pigliaru n. 24, P.I.	
	01436620916, nel giudizio di primo grado rappresentata e difesa	
	dall'avv. Potito Flagella, presso il cui studio in Roma, in via del Casale	
	Strozzi n.33, è elettivamente domiciliata	
	VISTO l'atto d'appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 4 novembre 2025, svolta con l'assistenza del	
	segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, cons. Roberto Rizzi,	
	l'avv. Umberto Congiatu, in rappresentanza dell'appellante MAMELI, ed il	
	Pubblico ministero, v.p.g. Giulio Stolfi.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 96/2024, depositata il 11/6/2024 e notificata il 14/6/2024,	
	la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, previa dichiarazione di	
	inammissibilità della citazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.g.c., nei	
	confronti dei convenuti Società agricola Santu Predu di Floris e Guiso s.s., in	
	2	

	persona del legale rappresentante p.t. Ignazio Mario FLORIS, e Ignazio Mario	
	FLORIS, in proprio (essendo risultato omesso l’incombente della audizione	
	personale ritualmente richiesta in sede di risposta all’invito a fornire	
	deduzioni), condannava Francesco Saverio MAMELI a pagare, in favore di	
	A.G.E.A., la somma di € 104.820,72 , oltre rivalutazione monetaria e interessi	
	legali, per l’indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del	
	“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE	
	n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle	
	aziende agricole”, bando 2016.	
	La misura, finalizzata a promuovere la competitività delle aziende agricole del	
	territorio attraverso l’ammodernamento delle strutture produttive, includeva,	
	tra gli investimenti ammessi al finanziamento, quelli per la realizzazione di	
	recinzioni e il ripristino di muretti a secco nonché di impianti di irrigazione.	
	Gli approfondimenti investigativi compiuti dalla GdF avevano evidenziato un	
	sistema circolare dei flussi finanziari, coordinato dal tecnico Francesco	
	Saverio MAMELI, nel quale varie aziende agricole fruivano dell’aiuto	
	giustificando la spesa con fatture emesse da altre aziende agricole beneficiare	
	del medesimo aiuto; quindi, attraverso uno scambio reciproco di fatture (le	
	varie aziende agricole avevano rivestito tutte sia la qualità di committenti che	
	di fornitori), venivano di fatto neutralizzati gli oneri degli interventi per tutte	
	le aziende coinvolte.	
	Fra le ditte coinvolte in tale architettura fraudolenta vi era la Società Agricola	
	Santu Predu, che risultava aver “[...] costituito un falso supporto documentale	
	finalizzato a dimostrare l’avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali per	
	la costruzione delle recinzioni dei terreni, in realtà realizzate “in economia”	
	3	

	<i>senza alcun apporto da parte di terzi, con plurime condotte strumentali a</i>	
	<i>titolo di concorso volte a simulare l'avvenuto pagamento degli interventi da</i>	
	<i>ciascuno di essi indicati allo scopo di ottenere la concessione del</i>	
	<i>finanziamento pubblico”.</i>	
	La Santu Predu risultava assegnataria di un contributo complessivo di €	
	104.941,22, pari al 60% della spesa totale ammessa rispetto alla proposta	
	progettuale presentata. In data 9/7/2018 veniva accreditato l'anticipo, e, in	
	data 24/10/2019, veniva corrisposto il saldo.	
	Il primo giudice, respinta, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza per	
	territorio e l'istanza di sospensione del giudizio nelle more della definizione	
	del procedimento penale all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro,	
	accoglieva, limitatamente alla posizione del MAMELI, la domanda attorea,	
	ritenendo sussistente la prova, <i>“in base al criterio civilistico della</i>	
	<i>preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”</i> , del meccanismo	
	fraudatorio.	
	Assumeva che, in virtù di tale meccanismo, le aziende agricole oggetto di	
	indagine, con il coordinamento del medesimo tecnico, avessero attestato	
	falsamente di aver compiuto interventi di posa in opera delle recinzioni per	
	altri, ricevendo per tali prestazioni, a titolo di corrispettivo, compensi	
	sostanzialmente equivalenti alle somme che le stesse avevano a loro volta	
	versato ad altre imprese agricole per lo svolgimento di lavori della stessa	
	tipologia.	
	In ragione della riconducibilità al MAMELI della <i>“attività di pianificatore e</i>	
	<i>gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte”</i> , la	
	responsabilità al medesimo era attribuita a titolo di dolo “erariale” (<i>“inteso</i>	
	4	

	<i>come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà</i>	
	<i>dell'azione o omissione contra legem, con specifico riguardo alla violazione</i>	
	<i>delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni</i>	
	<i>amministrative").</i>	
	Il MAMELI, pertanto, veniva reputato responsabile dell'intero danno erariale	
	derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte dell'impresa	
	agricola.	
	Avverso tale decisione proponeva appello il MAMELI.	
	In via prioritaria, in rito, contestava il rigetto dell'istanza di sospensione del	
	giudizio nelle more della definizione del procedimento penale, argomentando	
	il carattere pregiudiziale dell'accertamento in quella sede in corso di	
	svolgimento rispetto alla valutazione che il giudice contabile è chiamato a	
	compiere.	
	Reiterava, pertanto, la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 106 c.g.c.	
	Nel merito, censurava la decisione siccome <i>"affetta da motivazione omessa</i>	
	<i>e/o meramente apparente e/o, comunque, del tutto incompleta ed errata".</i>	
	In particolare, sosteneva che il primo giudice aveva <i>"omesso di indicare quali</i>	
	<i>sarebbero esattamente stati, ed in base a quali considerazioni li abbia ritenuti</i>	
	<i>meritevoli di accoglimento, gli aspetti degli evocati "accertamenti svolti dalla</i>	
	<i>Guardia di Finanza" che avrebbero concorso a formare il proprio</i>	
	<i>convincimento".</i> Infatti, affermava che aveva solo valorizzato la sostanziale	
	neutralità finanziaria delle movimentazioni bancarie intercorse tra le aziende	
	agricole coinvolte nell'iniziativa svolta sotto la ipotizzata regia dell'ideatore	
	MAMELI.	
	Inoltre, contestava che potessero avere valore indiziario:	
	5	

	- la concentrazione nello stesso segmento temporale delle operazioni finanziarie compiute dalle varie aziende agricole;	
	- il rinvenimento, nella documentazione contabile sequestrata, di riferimenti ad una azienda agricola, tra quelle coinvolte nel sistema circolare, seguita per la direzione dei lavori da un agronomo diverso;	
	- le trascrizioni delle diverse chat whatsapp con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte.	
	Si doleva, poi, della circostanza che non era stata dichiarata inammissibile anche l'azione nei suoi confronti, sostenendo che, in ragione della natura dolosa della responsabilità, era ravvisabile una inscindibile connessione con la posizione della ditta beneficiaria, avente come conseguenza <i>“l'inscindibilità della stessa azione erariale”</i> . Sicché <i>“la Procura non avrebbe potuto decidere di agire solo nei confronti di uno e non anche dell'altro dei soggetti asseritamente responsabili del contestato danno erariale”</i> .	
	Infine, in via subordinata, riteneva che detta circostanza integrasse un'ipotesi estintiva, diversa dall'adempimento, dell'obbligazione restitutoria erariale della Società Santu Predu e del Floris. Conseguentemente, il MAMELI avrebbe potuto essere chiamato a rispondere <i>“solo nei limiti della quota del suo asserito illecito arricchimento”</i> , corrispondente all'importo di € 9.540,11, <i>“pari al 60% dell'imponibile portato dalla fattura (...) n. 9FE/2019 del 4.7.2019”</i> .	
	Articolava, pertanto le seguenti conclusioni: <i>“In via pregiudiziale, sospendere, ai sensi dell'art.106 CGC, il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. Attualmente pendente</i>	
	6	

	(innanzi al) <i>Tribunale Penale di Nuoro;</i>	
	<i>2. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta nei confronti di Francesco Saverio Mameli;</i>	
	<i>3. per l'effetto, assolvere Francesco Saverio Mameli da qualsivoglia addebito.</i>	
	<i>4. in via subordinata, per le ragioni esposte in parte motiva, rideterminare l'eventuale pagamento da porre in capo al convenuto nella minor somma di € 9.540,11".</i>	
	Con conclusioni rassegnate in data 15/10/2025, la Procura generale, evidenziato che il contraddittorio non poteva ritenersi integro, per via della mancata notifica dell'appello sia alla Procura generale che a quella territoriale, e chiarito che era da ritenersi coperta da giudicato la statuizione del primo giudice circa la configurabilità, in capo all'appellante, di un rapporto di servizio con la PA (non essendo stato tale profilo attinto da specifiche contestazioni), prioritariamente, argomentava l'infondatezza delle doglianze riguardanti la mancata sospensione del processo nelle more della definizione del processo penale, evocando l'ormai consolidato orientamento di questa Corte.	
	Svolgeva, poi, considerazioni a contrasto della asserita assenza di supporto probatorio in ordine al coinvolgimento dell'appellante nella vicenda.	
	Infine, evidenziava che, in conseguenza della natura dolosa della condotta, le posizioni dei co-danneggiati a titolo di dolo non erano "inscindibili" sul versante processuale ed era corretto l'addebito al MAMELI dell'intero pregiudizio arrecato al pubblico erario.	
	A ciò conseguiva, per un verso, che non era possibile scindere in "quote" la	
	7	

	responsabilità e, per altro verso, che la declaratoria di inammissibilità dell’atto	
	di citazione nei confronti di taluni degli originari convenuti in giudizio non	
	potesse determinare l’estinzione, anche solo parziale, dell’obbligazione	
	risarcitoria.	
	Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’appello.	
	Con memoria depositata in data 15/10/2025, l’appellante, in via pregiudiziale,	
	chiedeva, ai sensi dell’art.183 c.g.c., che venisse disposta l’integrazione del	
	contraddittorio nei confronti delle parti, tra le quali era stata pronunciata la	
	sentenza impugnata, alle quali, per mero errore, non era stato notificato l’atto	
	di appello, ossia la Procura Generale, la Procura Regionale e Floris Ignazio	
	Mario.	
	Insisteva, poi, per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, rappresentando	
	che per una vicenda sovrapponibile, il Tribunale di Nuoro (sent. n. 171/2025	
	del 18/3/2025) aveva assolto tutti i soggetti coinvolti “perché il fatto non	
	sussiste”.	
	Infine, con riferimento al merito, evidenziava che il contestato <i>modus</i>	
	<i>operandi</i> , oltre ad essere stato riconosciuto del tutto legittimo dall’Assessorato	
	all’Agricoltura della Regione Sardegna con circolare D.G. del 15/3/2022,	
	trovava giustificazione nella circostanza che l’ammissibilità a finanziamento	
	dei progetti di miglioramento aziendale da eseguire tramite il lavoro degli	
	addetti dell’azienda agricola beneficiaria era condizionata, fra l’altro, alla	
	disponibilità di “ore lavoro”, eccedenti quelle richieste per la conduzione della	
	propria azienda (le une e le altre da determinarsi secondo le indicazioni di cui	
	all’all. F del bando in base al numero e tipologia degli addetti, all’estensione	
	dell’azienda, alle coltivazioni praticate, al numero e tipologia del bestiame	
	8	

	ecc.), da dedicare ad “investimenti in natura”. Le aziende coinvolte nella	
	presente vicenda non avevano potuto dichiarare di voler eseguire quei lavori	
	“in economia” in quanto non avevano “ore lavoro” disponibili da dedicare alla	
	realizzazione dell’intervento. Quindi, per poter accedere al finanziamento,	
	non avevano potuto far altro che rivolgersi a terzi.	
	Insisteva, dunque, per l’accoglimento delle conclusioni originariamente	
	articolate.	
	All’udienza del 4/11/2025, il difensore dell’appellante ed il rappresentante	
	della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i	
	motivi, come compendati nel verbale d’udienza in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Pregiudizialmente, in rito, deve essere valutata l’ammissibilità dell’appello	
	tenuto conto della circostanza che lo stesso non è stato notificato all’ufficio	
	del Pubblico ministero (né alla Procura regionale, né alla Procura generale).	
	Dalla documentazione versata in atti, le cui risultanze, peraltro, sono coerenti	
	con le dichiarazioni di tenore confessorio contenute nella memoria depositata	
	in data 15/10/2025, risulta che l’impugnazione è stata notificata (in data	
	12/9/2024, prima dello spirare del termine di sessanta giorni, incrementato del	
	periodo di sospensione durante il periodo feriale, decorrente dalla	
	notificazione della sentenza compiuta dalla Procura regionale il 14/6/2024)	
	esclusivamente alla Società agricola Santu Predu di Floris e Guiso s.s., in	
	persona del legale rappresentante p.t. Ignazio Mario FLORIS, e Ignazio Mario	
	FLORIS, in proprio, presso il difensore che per entrambi i soggetti aveva	
	patrocinato nel primo grado di giudizio.	
	9	

	Invero, i termini per le impugnazioni sono espressamente qualificati, dall’art.	
	178, comma 2, c.g.c., come “ <i>perentori</i> ”.	
	Tale qualificazione è ribadita dall’art. 43, comma 3, del medesimo codice, a	
	tenore del quale “ <i>I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono</i>	
	<i>perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate</i>	
	<i>d'ufficio</i> ”.	
	Nella vicenda in esame, il MAMELI, unico soccombente all’esito del primo	
	grado di giudizio, ha solertemente provveduto ad operare la “ <i>litis denuntiatio</i> ”	
	nei confronti dei due co-convenuti originariamente coinvolti nell’azione di	
	responsabilità, nei confronti dei quali era stata dichiarata l’inammissibilità	
	della citazione, ai sensi dell’art. 67, comma 2, c.g.c., ma non ha notificato	
	l’impugnazione all’ufficio del Pubblico ministero, unico contraddittore nei	
	riguardi del quale avrebbe dovuto avere luogo la “ <i>vocatio in ius</i> ”,	
	indispensabile innesco del giudizio di appello.	
	Inoltre, poiché i connotati della vicenda contenziosa escludono che la sentenza	
	pronunciata tra più parti sia stata resa in “causa inscindibile” o “in cause tra	
	loro dipendenti”, difetta radicalmente (ed in disparte ogni valutazione su	
	ulteriori profili di carattere preclusivo, quale, in primo luogo, la natura	
	perentoria del termine di impugnazione), il presupposto per far luogo	
	all’applicazione, espressamente invocata dall’appellante con la memoria del	
	15/10/2025, dell’art. 183, comma 1, c.g.c., in vista di un’auspicata	
	integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura erariale nei cui	
	confronti era stata omessa la notifica del gravame.	
	Restano assorbite le ulteriori questioni.	
	Conclusivamente, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.	
	10	

[illegible]